

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1108-A)

*Urgenza e relazione orale ai sensi  
dell'articolo 77 del Regolamento*

## TESTO PROPOSTO DALLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

Comunicato alla Presidenza il 5 novembre 1980

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1980



PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

## A) sul disegno di legge:

29 ottobre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Osserva, tuttavia, che il disegno di legge, che riguarda la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica relativi ai miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli, denuncia una non omogeneità della materia, in quanto non verte solo sulla copertura di tali miglioramenti ma disciplina anche *ex novo* peculiari rapporti di pubblico impiego. Alcune questioni,

infatti, riguardano l'ordinamento generale del pubblico impiego come, in particolare, la materia regolata dagli articoli 7, 9 e 10, che dovrebbe essere oggetto di un'organica normazione, da svolgersi in unica sede, onde evitare disparità di disciplina e possibili contrasti con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Si rileva infine l'opportunità che la Commissione di merito si faccia carico di modificare il titolo del provvedimento, che, come già sottolineato, non si limita a riguardare una mera copertura finanziaria.

## B) su emendamenti:

5 novembre 1980

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge n. 1108 proposti dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente, esprime un parere così articolato:

contrario agli emendamenti istitutivi degli articoli 5-*bis* e 12-*ter*, pur rilevando la diversa origine del primo rispetto al secon-

do, in quanto in contrasto con l'assetto del pubblico impiego, così come disciplinato dalla legge n. 312 del 1980;

favorevole all'emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo 6;

favorevole all'articolo aggiuntivo 12-*bis*, a condizione che siano stabiliti limiti temporali e criteri direttivi, giacchè la norma ha i caratteri di vera e propria delega.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

30 ottobre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dopo ampio ed approfondito esame, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che l'articolo 14 risulti formulato nel seguente nuovo testo:

« All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 339.080 milioni 500.000, si provvede: per lire 282.750 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; per lire 50.490 milioni con riduzione, rispettivamente, di lire 10.000 milioni, lire 800 milioni, lire 2.000 milioni, lire 150 milioni, lire 31.340 milioni, lire 850 milioni, lire 1.000 milioni e lire 4.350 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente ai capitoli 101, 122, 132, 146, 148, 149, 194, 284, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per lire 2.110.500.000 con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 131 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980; per lire 3.380.000.000, per lire 150.000.000, per lire 50.000.000 e per lire 50.000.000 con riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 132, 102, 147, 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle te-

lecomunicazioni per l'anno 1980; per lire 60.000.000, per lire 30.000.000 e per lire 10.000.000 con riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 115, 130, 193 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980.

All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 339.080 milioni 500.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento: Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Peraltro, nel corso dell'esame, è stata ampiamente esaminata la questione dei criteri in base ai quali, secondo la nuova impostazione data ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, deve essere costruita nel progetto di bilancio la Sezione dei fondi speciali che riflette la proiezione sul nuovo anno finanziario del programma di spesa già approvato con le disponibilità dei fondi speciali dell'esercizio finanziario precedente e non ancora tradottisi in provvedimenti legislativi. Il rappresentante del Tesoro ha convenuto sul fatto che la soluzione data ai problemi di copertura relativi al disegno di legge in esame può anche essere modificata nel corso della successiva legislazione di spesa e pertanto è da ritenersi impregiudicata la prospettiva di diversa soluzione del problema dianzi indicato, dato che essa dovrà trovare corretta definizione in sede di discussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio relativi al 1981.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

**Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato**

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 21.000.000.000 per l'anno finanziario 1979, e di lire 281 miliardi 207.500.000 per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di trattamento economico e di competenze accessorie del personale postelegrafonico, emanato in attuazione degli accordi intervenuti il 10 luglio 1980, il 18 luglio 1980 ed il 24 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

## Art. 2.

Per l'anno 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale previste per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale sono maggiorate come segue:

lire 1.000 nette giornaliere per i primi dirigenti;

lire 1.100 nette giornaliere per i dirigenti superiori;

lire 1.300 nette giornaliere per i dirigenti generali;

lire 1.500 nette giornaliere per il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico**

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 21.000.000.000 per l'anno finanziario 1979 e di lire 281 miliardi 207.500.000 per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 10, il 18 e il 24 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale in materia di trattamento economico e di competenze accessorie del personale postelegrafonico.

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

lire 1.600 nette giornaliere per il direttore generale dell'Amministrazione postale e telegrafica.

Dall'anno 1980, con le stesse decorrenze ed i medesimi criteri di erogazione indicati nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, al personale di cui al primo comma il premio industriale è corrisposto nelle seguenti misure giornaliere nette:

Qualifiche	Misura base	Maggiorazione per dirigenza e funzioni equipolenti
Primo dirigente	3.300	1.200
Dirigente superiore	3.400	1.300
Dirigente generale	3.900	1.400
Direttore A.S.S.T.	4.200	1.500
Direttore generale Amm. P. T.	4.700	1.600

Nei confronti del medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, computando, ai fini della determinazione dell'ammontare del compenso annuale di incentivazione, l'indennità di funzione.

## Art. 3.

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, è ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1° settembre 1980.

La predetta riduzione, che non deve comportare nè ampliamento delle dotazioni organiche nè aumento di prestazioni straordinarie, va compensata con aumento di produttività.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

I commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera c) del precedente comma potranno essere aumentate:

in relazione alla situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti, prendendo a base la situazione numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1977;

in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui i premi vengono corrisposti; nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti è maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di una unità di personale.

I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche negli elementi di cui al precedente secondo comma, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione ».

Art. 5.

La somma di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, è elevata per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativamente al periodo 1° luglio-31 dicembre 1978, a lire 84.150.000.000.

Le somme indicate nella lettera c) del primo comma dello stesso articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, già variate con legge 24 marzo 1980, n. 93, sono elevate, per l'anno 1980 e per quelli successivi, a lire 200.340 milioni per l'Amministrazione delle poste e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

delle telecomunicazioni, di cui lire 31.340 milioni riferibili al compenso annuale di fine esercizio ed a lire 13.373.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui lire 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.

Art. 6.

Gli idonei dei concorsi pubblici che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il Ministro, tuttavia, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Per l'assunzione di personale della categoria VII, raggruppamento a), la facoltà di cui al precedente comma è limitata al 10 per cento dei posti messi a concorso.

Le disposizioni che precedono si applicano anche ai concorsi pubblici già banditi o espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728, è soppressa la frase: « i gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Gli idonei dei concorsi pubblici presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonchè presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tuttavia, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

*Identico.*

*Identico.*

È riconosciuta piena validità ai concorsi pubblici banditi dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fra la data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il 16 maggio 1980.

Art. 7.

*Identico.*



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

## Art. 8.

Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, dopo le parole « assenza dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio » sono aggiunte le altre « e di guerra ».

## Art. 9.

Le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono estese, con effetto dal 4 maggio 1979, ai componenti ed al personale addetto alla segreteria della commissione paritetica Amministrazione-sindacati istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

## Art. 10.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano nei confronti dei componenti gli organi collegiali istituzionali operanti nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

## Art. 11.

Le indennità ed i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 e dall'articolo 7 della presente legge non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

## Art. 12.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, il congedo ordinario per tutto il personale postelegrafonico è stabilito in 30 giorni lavorativi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 8.

*Identico.*

## Art. 9.

*Identico.*

## Art. 10.

*Identico.*

## Art. 11.

Le indennità ed i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 nonchè i gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, non vanno considerati ai fini della applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

## Art. 12.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

È autorizzata la spesa di lire 1.140 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 10.610 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 4 e 7 luglio tra il Governo ed i sindacati della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'ANDAMS, per la corresponsione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma *una tantum* di lire 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di lire 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980.

È altresì autorizzato, nei limiti di spesa di cui al precedente comma, l'ammontare dell'onere derivante dalla revisione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario spettante dal 1° luglio 1980 al personale indicato nel decreto medesimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonché la struttura delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni e degli ispettorati di zona telefonici, fermi restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona quale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'articolo 39 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, nonché la dotazione organica dei rispettivi quadri dirigenziali, possono essere modificate, anche nella specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emenarsi, sentito il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 1981, tenendo conto delle esigenze funzionali dei servizi e della evoluzione, anche tecnica, dei diversi settori di competenza delle Aziende postelegrafoniche.

Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 1.140 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 10.610 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 4 e il 7 luglio 1980 tra il Governo ed i sindacati della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'ANDAMS, per la corresponsione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma *una tantum* di lire 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di lire 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980.

È altresì autorizzata, nei limiti di cui al primo comma, la spesa derivante dalla revisione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario spettante, dal 1° luglio 1980, al personale indicato nel decreto di cui al medesimo primo comma.

(Segue: *Testo del Governo*)

È fatta salva l'attribuzione al personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, di quanto per gli stessi previsto e consentito dall'articolo 3 del decreto di cui al primo comma.

#### Art. 14.

All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 339.080 milioni 500.000 si provvede: per lire 282.750 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980; per lire 50.490 milioni con riduzione, rispettivamente, di lire 10.000 milioni, lire 800 milioni, lire 2.000 milioni, lire 150 milioni, lire 31.340 milioni, lire 850 milioni, lire 1.000 milioni e lire 4.350 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 101, 122, 132, 146, 148, 149, 194, 284, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per lire 2.110.500.000 con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 131 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980; per lire 3.380.000.000, per lire 150.000.000, per lire 50.000.000 e per lire 50.000.000 con riduzioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 132, 102, 147, 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per lire 60.000.000, per lire 30.000.000 e per lire 10.000.000 con riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 115, 130, 193 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

È fatta salva l'attribuzione al personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, di quanto per lo stesso personale è previsto dall'articolo 3 del decreto di cui al primo comma.

#### Art. 15.

All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 339.080 milioni 500.000 si provvede: per lire 282.750 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri »; per lire 50.490 milioni con riduzione, rispettivamente di lire 10.000 milioni, lire 800 milioni, lire 2.000 milioni, lire 150 milioni, lire 31.340 milioni, lire 850 milioni, lire 1.000 milioni e lire 4.350 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 101, 122, 132, 146, 148, 149, 194, 284 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per lire 2.110.500.000 con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 131 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980; per lire 3.380.000.000, per lire 150.000.000, per lire 50.000.000 e per lire 50.000.000 con riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 132, 102, 147, 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per lire 60.000.000, per lire 30.000.000 e per lire 10.000.000 con riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 115, 130, 193 dello stato di previsione della spesa del-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980.

All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 339.080.500.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

*Identico.*